



COMUNE DI OZZERO
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

Codice Ente 10081	Protocollo N.
DELIBERAZIONE N. 20 in data 16.07.2025 Soggetta invio capogruppo <input type="checkbox"/>	

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

ADUNANZA STRAORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - Seduta PUBBLICA

OGGETTO: VERIFICA E SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO 2025-2027 AI SENSI DELL'ART. 193 D.LGS. 267/2000 (TUEL)

L'anno **DUEMILAVENTICINQUE** addì **SEDICI** del mese di luglio alle ore **18:30** nella sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

INVERNIZZI PIETRO	Presente	REINA BEATRICE	Assente
VILLANI GUGLIELMO	Presente	ROSSI EZIO	Presente
ARDESI MANUELE	Presente	TEMPORITI ANNA	Presente
CHIODINI STEFANO	Presente	BOTTA ATTILIO	Presente
INVERNIZZI CHIARA	Presente		
MALVEZZI VITTORIO ETTORE	Presente		
MUSSI MARCO	Presente		

Totale presenti: **10**

Totale assenti: **1**

E' presente l'Assessore esterno **BARONI LUIGI GIUSEPPE**

Assiste il Segretario Comunale, **DOTT. BALZAROTTI STEFANO**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, RAG. **INVERNIZZI PIETRO** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL SINDACO

Introduce il punto all'ordine del giorno e passa la parola all'Assessore Esterno Baroni Luigi, il quale illustra i contenuti della proposta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- con deliberazione n. 45 del 21/12/2024 il Consiglio Comunale ha approvato la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2025/2027;
- con deliberazione n. 46 del 21/12/2024 il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione 2025/2027;

Premesso altresì che con le seguenti deliberazioni sono state apportate variazioni al bilancio di previsione:

- deliberazione della Giunta Comunale n. 12 del 19.02.2025: VARIAZIONE ALLE DOTAZIONI DI CASSA AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5-BIS LETT. D), D.LGS. 267/2000 - ESERCIZIO 2025.
- deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 07.03.2025 ad oggetto: "VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2025/2027 EX ART. 175, COMMA II, D.LGS 267/2000";
- deliberazione della Giunta Comunale n. 19 in data 26.03.2025 ad oggetto "PRELIEVO DAL FONDO DI RISERVA DI COMPETENZA E DI CASSA EX ART. 176 D.LGS. 267/2000 – servizi per minori";
- deliberazione del Consiglio Comunale ad oggetto: "VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2025/2027 CON APPLICAZIONE DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE - ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO ART. 175 COMMA 8 D.LGS. 267/2000" assunta da questo organo con distinta deliberazione in forza dell'odierno ordine del giorno;

Premesso che con deliberazione di Consiglio comunale n. 7 in data 28.04.2025, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il rendiconto di gestione 2024, secondo lo schema di cui al D.lgs. n. 118/2011, dal quale risulta un risultato di amministrazione *positivo* pari a **€ 1.301.411,02**;

Visto l'art. 175, c. 8, D.lgs. n. 267/2000 il quale prevede che *"Mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il 31 luglio di ciascun anno, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva e il fondo di riserva cassa, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio"*;

Visto altresì l'art. 193, c. 2, D.lgs. n. 267/2000, il quale prevede che:

"2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, ad adottare, contestualmente:

le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;

i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;

le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui.

La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo."

Richiamato inoltre il punto 4.2 del principio applicato della programmazione, all. 4/1 al D.lgs. n. 118/2011, il quale prevede tra gli atti di programmazione: *"lo schema di delibera di assestamento del bilancio, il controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio, da deliberarsi da parte del Consiglio entro il 31 luglio di ogni anno"*, prevedendo quindi la coincidenza della verifica della salvaguardia degli equilibri con l'assestamento generale di bilancio;

Ritenuto necessario provvedere alla salvaguardia degli equilibri;

Vista l'email trasmessa con la quale il responsabile finanziario ha chiesto ai Responsabili di Servizio dell'Ente di:

- segnalare tutte le situazioni che possano pregiudicare l’equilibrio di bilancio sia per quanto riguarda la gestione di competenza sia per quanto riguarda la gestione dei residui;
- segnalare l’eventuale presenza di debiti fuori bilancio per i quali dovranno essere adottati i provvedimenti necessari all’eventuale riconoscimento di legittimità e alla copertura delle relative spese;
- verificare tutte le voci di entrata e di spesa sulla base dell’andamento della gestione ed evidenziare la necessità delle conseguenti variazioni;
- verificare l’andamento dei lavori pubblici finanziati ai fini dell’adozione delle necessarie variazioni;

Tenuto conto che i responsabili di servizio hanno riscontrato, per quanto di rispettiva competenza:

- l’assenza di situazioni atte a pregiudicare gli equilibri di bilancio;
- l’adeguatezza delle previsioni di entrata e di spesa all’andamento della gestione, tenuto conto delle variazioni già apportate al bilancio di previsione con precedenti atti;

Constatato inoltre che le previsioni di entrata risultano sufficienti a coprire interamente le previsioni di spesa, garantendo il pareggio di bilancio;

Rilevato inoltre che dalla **gestione di competenza** relativamente alla parte corrente emerge una sostanziale situazione di equilibrio economico-finanziario, sinteticamente riassunta nel seguente prospetto:

DESCRIZIONE	+/-	Previsioni iniziali	Previsioni definitive
Entrate correnti (Tit. I, II, III)	+	1.537.181,91	1.685.336,89
Spese correnti (Tit. I)	-	1.557.552,64	1.868.539,25
Quota capitale amm.to mutui	-	20.456,08	20.456,08
Differenza		- 36.000,00	-203.658,44
Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	+	36.000,00	0,00
Avanzo di amministrazione	+	4.826,81	140.188,81
FPV parte corrente	+	0,00	63.469,63
Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	-	0,00	0,00
Risultato		0,00	0,00

Rilevato che anche per quanto riguarda la gestione dei residui si evidenzia un generale equilibrio, e che è stato approvato il Riaccertamento ordinario dei residui con Delibera di Giunta Comunale n. 18 del 19/03/2025;

Tenuto conto infine che la **gestione di cassa** si trova in equilibrio in quanto:

- il fondo cassa alla data del 30.06.2025 ammonta a €. 643.397,33;

- l'utilizzo dell'anticipazione di tesoreria alla data del 30.06.2025 è pari a € 0,00;
- gli incassi previsti entro la fine dell'esercizio consentono di far fronte ai pagamenti delle obbligazioni contratte nei termini previsti dal D.lgs. n. 231/2002, garantendo altresì un fondo cassa finale positivo;

Considerato che, da una verifica effettuata, ad oggi non emergono squilibri economico-finanziari nella gestione delle società-aziende partecipate che possano produrre effetti negativi e inattesi sul bilancio 2025 dell'Amministrazione Comunale;

Vista in particolare la relazione predisposta dal Responsabile del servizio finanziario che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale;

Considerato che, allo stato attuale, non emergono situazioni di squilibrio sui residui attivi tali da rendere necessario l'adeguamento del FCDE accantonato nel risultato di amministrazione, il quale risulta congruo;

Ritenuto dunque, alla luce delle analisi sull'andamento della gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa sopra effettuata, che permanga una generale situazione di equilibrio di bilancio dell'esercizio in corso tale da garantire il pareggio economico-finanziario;

Preso atto, inoltre, che l'art. 1, c. 821, L. 30 dicembre 2018, n. 145 precisa quanto segue: *"821. Gli enti di cui al comma 819 si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo. L'informazione di cui al periodo precedente è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118."*

Acquisito il parere favorevole dell'organo di revisione economico-finanziaria, rilasciato ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 2), D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il D.lgs. n. 267/2000; Visto il D.lgs. n. 118/2011;

Visto lo Statuto comunale;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

VISTI i pareri favorevoli, espressi ai sensi dell'art. n. 49 del D.lgs. n. 267/2000, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

CON voti unanimi favorevoli, espressi per alzata di mano,

DELIBERA

1. di accertare, ai sensi dell'art. 193, D.lgs. n. 267/2000, sulla base dell'istruttoria effettuata dal responsabile finanziario di concerto con i responsabili di servizio in premessa richiamata, il permanere degli equilibri di bilancio sia per quanto riguarda la gestione di competenza sia per quanto riguarda la gestione dei residui e di cassa, tali da assicurare il pareggio economico-finanziario per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti nonché l'adeguatezza dell'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità nel risultato di amministrazione;
2. di dare atto che:
 - le previsioni di bilancio, ivi compreso il Fondo crediti di dubbia esigibilità, sono coerenti con l'andamento della gestione e non necessitano ulteriori variazioni, tenuto conto delle variazioni già apportate al bilancio di previsione con precedenti atti;
 - dalle operazioni di verifica effettuata da parte del Responsabile del Servizio Finanziario per la parte relativa agli organismi gestionali esterni, non sono emerse situazioni di criticità che possono comportare effetti negativi a carico del bilancio dell'Ente;
3. di allegare la presente deliberazione al rendiconto della gestione dell'esercizio 2025, ai sensi dell'art. 175, c. 9-bis, D.lgs. n. 267/2000.

Successivamente,

stante la necessità di utilizzare gli stanziamenti previsti nella variazione di bilancio per dar corso tempestivamente agli adempimenti sottostanti alle richieste presentate dai Responsabili dei servizi

IL CONSIGLIO COMUNALE

CON voti unanimi favorevoli, espressi per alzata di mano,

DELIBERA

a) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi del 4° comma, art. 134 del T.U. - D. Lgs. n. 267/2000.



COMUNE DI OZZERO

Città Metropolitana di Milano

Servizio Finanziario

OGGETTO: Salvaguardia degli equilibri e assestamento generale di bilancio per l'esercizio 2025 (artt. 175, c. 8 e 193 del D.lgs. n. 267/2000).

Relazione tecnico-finanziaria

Il Responsabile del Servizio Finanziario

1. Premessa: L'approvazione del bilancio di previsione finanziario 2025/2027 e del rendiconto 2024

Il bilancio di previsione finanziario 2025/2027 è stato approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 46 del 21/12/2024;

Il pareggio di bilancio e l'equilibrio economico-finanziario è stato garantito attraverso riduzione spese correnti e utilizzo di entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge oppure dei principi contabili (*tra cui utilizzo di oneri di urbanizzazione alle spese correnti ai sensi dell'art. 1, c. 460, legge n. 232/2016*);

Non sono stati previsti nuovi mutui per il finanziamento delle spese di investimento.

Dopo l'approvazione del bilancio di previsione 2025 sono stati adottati i seguenti atti deliberativi della Giunta comunale, ai sensi dell'art. 176 TUEL e del punto 8.12) del principio contabile applicato n. 4.2 al D.lgs. 118/2011, comportanti prelievi dal Fondo di Riserva:

- deliberazione della Giunta Comunale n. 19 in data 26.03.2025 ad oggetto "PRELIEVO DAL FONDO DI RISERVA DI COMPETENZA E DI CASSA EX ART. 176 D.LGS. 267/2000 – servizi per minori";

La Giunta ha altresì effettuato la variazione alle dotazioni di cassa di sua competenza ai sensi dell'art. 175, c. 5-bis, lett. d), TUEL per adeguare gli stanziamenti di cassa del Bilancio di Previsione 2025-2027 alle risultanze del riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi approvati con Delibera di Giunta n. 12 del 19/02/2025;

Il rendiconto della gestione dell'esercizio 2024 è stato approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 7 in data 28.04.2025, e si è chiuso con un risultato di amministrazione così composto:

		GESTIONE		
		Residui	Competenza	TOTALE
Fondo cassa al 1° Gennaio				765.085,81
RISCOSSIONI	(+)	494.205,88	1.699.088,48	2.193.294,36
PAGAMENTI	(-)	286.382,61	1.827.819,05	2.114.201,66
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			844.178,51
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			844.178,51
RESIDUI ATTIVI	(+)	670.178,81	732.038,32	1.402.217,13
<i>di cui residui attivi incassati alla data del 31/12 in conti postali e bancari in attesa del riversamento nel conto di tesoreria principale</i>		0,00	0,00	0,00
<i>di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze</i>		0,00	0,00	0,00
RESIDUI PASSIVI	(-)	68.340,67	308.369,56	376.710,23
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	(-)			63.469,63
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	(-)			504.804,76
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE (1)	(-)			0,00
RESULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE (A)	(=)			1.301.411,02

2) Salvaguardia degli equilibri di bilancio: quadro normativo di riferimento

L'art. 193 TUEL prevede che:

"1. Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'art. 162, comma 6.

2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo ad adottare, contestualmente:

a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;

b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;

c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità' accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui".

La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo.

3. Ai fini del comma 2, fermo restando quanto stabilito dall'art. 194, comma 2, possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi le possibili economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico

vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale. Ove non possa provvedersi con le modalità sopra indicate è possibile impiegare la quota libera del risultato di amministrazione. Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2.

4. *La mancata adozione, da parte dell'ente, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal presente articolo è equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 141, con applicazione della procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo."*

L'art. 175, c. 8, TUEL prevede che "mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il 31 luglio di ciascun anno, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio".

Al fine di monitorare l'andamento completo della gestione mantenendo l'equilibrio economico-finanziario, l'Ente deve attestare:

- il rispetto del principio del pareggio di bilancio;
- il rispetto di tutti gli equilibri cui il bilancio è sottoposto;
- la congruità della quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità rispetto sia alla normativa vigente sia all'andamento delle entrate soggette a svalutazione;
- l'eventuale congruità del fondo rischi passività potenziali e dell'accantonamento per perdite di organismi partecipati.

Nel caso di accertamento negativo, gli enti devono adottare contestualmente:

- le misure necessarie al ripristino del pareggio, qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, della gestione dei residui nonché della gestione di cassa;
- i provvedimenti di ripiano di eventuali debiti fuori bilancio di cui all'art. 194 TUEL;
- l'adeguamento del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione, nel caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui, o iscritto nel bilancio di previsione, in relazione a eventuali variazioni di bilancio che si rendessero necessarie;
- le eventuali misure per integrare il fondo rischi passività potenziali e l'accantonamento per perdite di organismi partecipati.

La ricognizione sottoposta all'analisi del Consiglio comunale si pone i seguenti obiettivi:

- Verificare, prendendo in considerazione ogni aspetto della gestione finanziaria, il permanere degli equilibri generali di bilancio;
- Intervenire, qualora gli equilibri di bilancio siano intaccati, deliberando le misure idonee a ripristinare la situazione di pareggio;
- Monitorare, tramite l'analisi della situazione contabile attuale, lo stato di attuazione dei programmi generali intrapresi dall'Ente.

Riepilogando, ai sensi dell'art. 193, c. 3, TUEL, per la salvaguardia degli equilibri possono essere utilizzate per l'esercizio in corso e per i due successivi:

- le possibili economie di spesa e tutte le entrate, a eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione,
- i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale;
- in subordine, con la quota libera del risultato di amministrazione;
- le risorse derivanti dalla modifica tariffe e aliquote relative ai tributi di propria competenza;

2.1 – L'equilibrio di bilancio ai sensi della L. 30 dicembre 2018, n. 145

L'art. 1, c. 821, L. 30 dicembre 2018, n. 145 precisa quanto segue: "821. Gli enti di cui al comma 819 si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo. L'informazione di cui al periodo precedente è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118."

A tale proposito, Arconet è intervenuta chiarendo che: "(...) il risultato di competenza (w1) e l'equilibrio di bilancio (w2) sono stati individuati per rappresentare gli equilibri che dipendono dalla gestione del bilancio, mentre l'equilibrio complessivo (w3) svolge la funzione di rappresentare gli effetti della gestione complessiva dell'esercizio e la relazione con il risultato di amministrazione. Pertanto, fermo restando l'obbligo di conseguire un risultato di competenza (w1) non negativo, **gli enti devono tendere al rispetto dell'equilibrio di bilancio (w2)**, che rappresenta l'effettiva capacità dell'ente di garantire, anche a consuntivo, la copertura integrale, oltre che agli impegni e al ripiano del disavanzo, anche ai vincoli di destinazione e agli accantonamenti di bilancio";

3) L'assestamento generale di bilancio

L'assestamento generale di bilancio, disciplinato dall'art. 175, c. 8, TUEL, deve essere approvato dal Consiglio comunale entro il termine del 31 luglio di ciascun anno.

Il principio contabile applicato all. 4/2 al D.lgs. n. 118/2011 prevede che in occasione dell'assestamento generale di bilancio, oltre alla verifica di tutte le voci di entrata e di spesa, l'ente deve procedere, in particolare, a:

- verificare l'andamento delle coperture finanziarie dei lavori pubblici al fine di accertarne l'effettiva realizzazione e adottando gli eventuali provvedimenti in caso di modifica delle coperture finanziarie previste (punto 5.3.10);
- apportare le variazioni di bilancio necessarie per la regolarizzazione dei pagamenti effettuati dal tesoriere per azioni esecutive (punto 6.3);
- verificare la congruità del FCDE stanziato nel bilancio di previsione (punto 3.3), ai fini del suo adeguamento in base a quanto disposto nell'esempio n. 5, in considerazione del livello degli stanziamenti e degli accertamenti.

4) Le verifiche interne

Il responsabili di servizio è tenuto a:

- segnalare tutte le situazioni che possano pregiudicare l'equilibrio di bilancio sia per quanto riguarda la gestione corrente sia per quanto riguarda la gestione dei residui;
- segnalare l'eventuale presenza di debiti fuori bilancio per i quali dovranno essere adottati i provvedimenti necessari all'eventuale riconoscimento di legittimità e alla copertura delle relative spese;
- verificare tutte le voci di entrata e di spesa sulla base dell'andamento della gestione evidenziando la necessità delle conseguenti variazioni;
- verificare l'andamento dei lavori pubblici finanziati ai fini dell'adozione delle necessarie variazioni;

Inoltre sono state poste in essere le azioni di controllo volte a:

- verificare in relazione agli organismi partecipati soggetti al controllo analogo lo stato di attuazione degli obiettivi, l'andamento della gestione segnalando possibili squilibri economici;
- verificare che il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione sia ancora adeguato in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui;

A seguito dei riscontri pervenuti e dell'attenta verifica delle poste di bilancio nonché dei vincoli imposti dalla normativa preordinata, si espone quanto segue.

4.1) Equilibrio della gestione dei residui

I residui al 1° gennaio 2025 sono stati ripresi dal rendiconto 2024, a seguito del riaccertamento ordinario dei residui e risultano così composti:

Titolo	Residui attivi	Titolo	Residui passivi
Titolo I	670.143,10	Titolo I	309.965,86
Titolo II	43.424,18	Titolo II	30.904,78
Titolo III	389.972,71	Titolo III	0,00
Titolo IV	293.088,29	Titolo IV	0,00
Titolo V	0,00	Titolo V	0,00
Titolo VI	0,00	Titolo VII	33.954,84
Titolo VII	0,00		
Titolo IX	5.588,85		
TOTALE	€. 1.402.217,13	TOTALE	€. 374.825,48

Inoltre, si dà atto che non sono stati rilevati movimenti relativi all'intervenuta insussistenza né all'avvenuta sopravvenienza di residui attivi e passivi. Pertanto emerge una situazione di equilibrio.

4.2) Equilibrio della gestione di competenza

Il bilancio di previsione finanziario 2025-2027 è stato approvato in pareggio finanziario complessivo, inoltre, l'equilibrio economico-finanziario risulta *rispettato*.

In considerazione delle attestazioni dei Responsabili di servizio, dall'analisi dell'entrata e della spesa e alla luce della variazione di assestamento proposta, le previsioni risultano essere adeguate all'andamento della gestione.

c) Organismi partecipati:

Non emerge la necessità di effettuare o integrare gli accantonamenti richiesti dall'art. 21, D.lgs. 175/2016.

4.3) Equilibrio nella gestione di cassa

Il fondo cassa alla data del 30/06/2025 risulta essere di € 643.937,33

L'ente non fa e non ha fatto ricorso all'anticipazione di tesoreria durante l'esercizio in corso.

Tenuto conto quanto sopra, si ritiene che:

- ☐ gli incassi previsti entro la fine dell'esercizio consentono di far fronte ai pagamenti delle obbligazioni contratte nei termini previsti dal D.lgs. n. 231/2002, garantendo altresì un fondo cassa finale positivo;

4.4) Verifica dell'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità

Come ricordato sopra, l'art. 193 TUEL e il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria (all. 4/2 al D.lgs. n. 118/2011, punto 4.3² ed esempio 5), in occasione della salvaguardia/assestamento impongono di verificare l'adeguatezza:

- dell'accantonamento al FCDE nel risultato di amministrazione, parametrato sui residui;
- dell'accantonamento al FCDE nel bilancio di previsione, in funzione degli stanziamenti e degli accertamenti di competenza del bilancio e dell'andamento delle riscossioni.

Il FCDE accantonato nel risultato di amministrazione

Nel risultato di amministrazione risulta accantonato un Fondo crediti di dubbia esigibilità per un ammontare di €. 737.981,54 quantificato sulla base dei principi contabili.

Alla luce dell'andamento della gestione dei residui sopra evidenziata e dell'accantonamento al FCDE disposto nel risultato di amministrazione al 31/12/2024 emerge che:

- ☐ il FCDE accantonato nel risultato di amministrazione è adeguato al rischio di inesigibilità, secondo quanto disposto dai principi contabili;

Il FCDE accantonato nel bilancio di previsione

In riferimento al Fondo Crediti Dubbia Esigibilità alla luce dell'allegato n. 2/4 "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" richiamato dall'art. 3 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118 così come modificato dal decreto Legislativo 10 agosto 2014 n. 126, disciplina l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità a fronte di crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell'esercizio.

A tal fine è previsto che nel bilancio di previsione venga stanziata una apposita posta contabile, denominata "Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità" il cui ammontare è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti.

Tale accantonamento non risulterà oggetto di impegno e genererà pertanto un'economia di bilancio destinata a confluire nel risultato di amministrazione come quota accantonata.

Facoltà dell'ente determinare il Fcde anche a un livello inferiore rispetto a quello riportato nel bilancio (singolo capitolo), anche se la quantificazione viene comunque evidenziata nel prospetto allegato al bilancio per tipologia.

L'Ente, inoltre, in corso d'anno – sempre in un contesto di prudenza contabile e, in ogni caso, con il parere favorevole del Revisore dei Conti- approva variazioni di bilancio espansive anche in ragione dei positivi effetti sugli incassi dovuti alla riforma della riscossione locale.

Tenuto conto di quanto sopra esposto, nel F.C.D.E. (cap. 11898/695) in sede di predisposizione di Bilancio di previsione, veniva stanziato un importo di €. 88.045,39 che a seguito di variazione positiva, (dovuta ad aumento delle previsioni di riscossione delle entrate relative agli accertamenti IMU, ritenute entrate di

dubbia esigibilità) è pari a 116.551,78.

²Al fine di adeguare l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità si procede:

- a. in sede di assestamento, alla variazione dello stanziamento di bilancio riguardante l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità;
- b. in sede di rendiconto e di controllo della salvaguardia degli equilibri, vincolando o svincolando le necessarie quote dell'avanzo di amministrazione. ^[1]_[SEPP]

Fino a quando il fondo crediti di dubbia esigibilità non risulta adeguato non è possibile utilizzare l'avanzo di amministrazione.”

4.5) Debiti fuori bilancio (art. 194 TUEL)

L'art. 194 TUEL dispone che gli enti locali provvedano, in sede di verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio ovvero con diversa periodicità stabilita nel regolamento dell'ente, a riconoscere la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

- a) sentenze esecutive;
- b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali, di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, a condizione che sia stato rispettato il pareggio di bilancio ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;
- c) ricapitalizzazione di società di capitali costituite per lo svolgimento dei servizi pubblici locali;
- d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
- e) acquisizione di beni e servizi in violazione degli obblighi previsti dall'art. 191, cc. 1, 2 e 3, TUEL nei limiti dell'utilità e arricchimento dell'ente relativamente a servizi e funzioni di propria competenza;

Si rileva in proposito che:

- i responsabili hanno certificato l'esistenza dei seguenti debiti fuori bilancio in data 30/06/2025;

Descrizione del debito		Importo per spese di investimento	Importo riferito a spese correnti
A	Sentenze esecutive	/	1
B	Copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione	/	/
C	Ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali	/	/
D	Procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità	/	/
E	Acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza	/	/
TOTALE		/	/

5) Adozione provvedimenti di riequilibrio

Non sussiste la fattispecie

Ozzero, 30/06/2025

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Francesca Scarcella

COMUNE DI OZZERO

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2025

EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2025	COMPETENZA ANNO 2026	COMPETENZA ANNO 2027
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio			795.726,36		
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)		63.469,63	0,00	0,00
Q1) Fondo pluriennale vincolato per spese titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale iscritto in entrata	(+)		0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)		1.685.336,89	1.518.451,71	1.516.929,96
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)		1.868.539,25	1.554.451,71	1.552.929,96
<i>di cui:</i>					
<i>- fondo pluriennale vincolato</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>			<i>116.551,78</i>	<i>72.983,91</i>	<i>72.983,91</i>
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)		0,00	0,00	0,00
<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)		20.456,08	0,00	0,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
G) Somma finale (G=A+Q1-AA+B+C-D-E-F)			-140.188,81	-36.000,00	-36.000,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti e rimborso dei prestiti (2)	(+)		140.188,81	0,00	0,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			<i>0,00</i>		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		0,00	36.000,00	36.000,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (3) O=G+H+I-L+M			0,00	0,00	0,00

COMUNE DI OZZERO

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2025

EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2025	COMPETENZA ANNO 2026	COMPETENZA ANNO 2027
P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento (2)	(+)		143.809,07		
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)		504.804,76	0,00	0,00
Q1) Fondo pluriennale vincolato per spese titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale iscritto in entrata	(-)		0,00	0,00	0,00
J2) Fondo pluriennale vincolato per spese titolo 3.01 Acquisizioni di attività finanziarie iscritto in entrata	(+)		0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)		165.118,39	158.000,00	158.000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)		0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		0,00	36.000,00	36.000,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni di crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni di crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)		0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)		0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	(-)		813.732,22	122.000,00	122.000,00
<i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE Z = P+Q-Q1+J2+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E			0,00	0,00	0,00

COMUNE DI OZZERO

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2025

EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2025	COMPETENZA ANNO 2026	COMPETENZA ANNO 2027
J) Utilizzo risultato di amministrazione per l'incremento di attività finanziarie	(+)		0,00		
J1) Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie iscritto in entrata	(+)		0,00	0,00	0,00
J2) Fondo pluriennale vincolato per spese titolo 3.01 Acquisizioni di attività finanziarie iscritto in entrata	(-)		0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni di crediti di breve termine	(+)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni di crediti di medio-lungo termine	(+)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)		0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni di crediti di breve termine (5) <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(-)		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni di crediti di medio-lungo termine (5) <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(-)		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie (5) <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(-)		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
EQUILIBRIO FINALE W = O+J+J1-J2+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y			0,00	0,00	0,00

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali (4) :

Equilibrio di parte corrente (O)			0,00	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione presunto per il finanziamento di spese correnti e del rimborso prestiti (H) al netto del fondo anticipazione liquidità	(-)		140.188,81	0,00	0,00
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali.			-140.188,81	0,00	0,00

C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000.

E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.2.04.00.00.000.

S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.02.00.00.000.

S2) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.03.00.00.000.

T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzione di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.03.00.00.000.

X1) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.02.00.00.000.

X2) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.03.00.00.000.

Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per acquisizioni di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.03.00.00.000.

(1) Indicare gli anni di riferimento N, N+1 e N+2.

(2) In sede di approvazione del bilancio di previsione è consentito l'utilizzo della sola quota vincolata del risultato di amministrazione presunto. Nel corso dell'esercizio è consentito l'utilizzo anche della quota accantonata se il bilancio è deliberato a seguito dell'approvazione del prospetto concernente il risultato di amministrazione presunto dell'anno precedente aggiornato sulla base di un pre-consuntivo dell'esercizio precedente. E' consentito l'utilizzo anche della quota destinata agli investimenti e della quota libera del risultato di amministrazione dell'anno precedente se il bilancio (o la variazione di bilancio) è deliberato a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'anno precedente.

(3) La somma algebrica finale non può essere inferiore a zero per il rispetto della disposizione di cui all'articolo 162 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

(4) Con riferimento a ciascun esercizio, il saldo positivo dell'equilibrio di parte corrente in termini di competenza finanziaria può costituire copertura agli investimenti imputati agli esercizi successivi per un importo non superiore al minore valore tra la media dei saldi di parte corrente in termini di competenza e la media dei saldi di parte corrente in termini di cassa registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati, se sempre positivi, determinati al netto dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione, del fondo di cassa, e delle entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni, o pagamenti.

(5) Indicare gli stanziamenti di spesa, compreso il correlato FPV.

COMUNE DI
OZZERO
CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO
PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE SU
SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO
E
ASSESTAMENTO GENERALE

REVISORE UNICO

Verbale n. 10 del 8/07/2025

COMUNE DI OZZERO

Oggetto: **Parere sul provvedimento di salvaguardia degli equilibri di bilancio e assestamento generale per l'esercizio 2025**

PREMESSA

con deliberazione n. 46 del 21/12/2024 il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione 2025/2027;

In data 28.04.2025 il Consiglio comunale ha approvato il rendiconto di gestione 2024, secondo lo schema di cui al D.lgs. n. 118/2011, dal quale risulta un risultato di amministrazione positivo pari a € 1.301.411,02 così distinto:

- Accantonato €. 778.132,96
- Vincolato €. 220.150,04
- Destinato agli investimenti €. 2.520,55
- Disponibile €. 300.607,47

Dopo l'approvazione del bilancio di previsione, il Consiglio comunale ha approvato le seguenti variazioni di bilancio:

- deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 07.03.2025 ad oggetto: "VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2025/2027 EX ART. 175, COMMA II, D.LGS 267/2000";
- deliberazione del Consiglio Comunale ad oggetto: "VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2025/2027 CON APPLICAZIONE DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE - ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO ART. 175 COMMA 8 D.LGS. 267/2000" assunta da questo organo con distinta deliberazione in forza dell'odierno ordine del giorno;

La Giunta ha altresì effettuato le seguenti variazioni delle dotazioni di cassa, di sua competenza ai sensi dell'art. 175, c. 5-bis, lett. d) TUEL:

- deliberazione della Giunta Comunale n. 12 del 19.02.2025: VARIAZIONE ALLE DOTAZIONI DI CASSA AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5-BIS LETT. D), D.LGS. 267/2000 - ESERCIZIO 2025.

In data 2/07/2025 Revisore Unico, per la successiva presentazione al Consiglio comunale nella prima seduta utile, la proposta di deliberazione e la documentazione necessaria all'esame dell'argomento di cui all'oggetto.



NORMATIVA DI RIFERIMENTO

L'articolo **193 del TUEL** prevede che:

“1. Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'art. 162, comma 6.

*2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il **31 luglio di ciascun anno**, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo ad adottare, contestualmente:*

a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;

b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;

c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità' accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui”.

La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo.

3. Ai fini del comma 2, fermo restando quanto stabilito dall'art. 194, comma 2, possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi le possibili economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale. Ove non possa provvedersi con le modalità sopra indicate è possibile impiegare la quota libera del risultato di amministrazione. Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2.

4. La mancata adozione, da parte dell'ente, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal presente articolo è equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 141, con applicazione della procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo.”

L'articolo **175 comma 8** del TUEL prevede che *“mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il **31 luglio di ciascun anno**, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio”.*

Rilevato che il regolamento di contabilità dell'ente non ha previsto una diversa periodicità per la salvaguardia degli equilibri di bilancio rispetto al termine del 31 luglio.

Al fine di monitorare l'andamento completo della gestione mantenendo l'equilibrio economico finanziario, gli enti locali devono attestare:

- il rispetto del principio del pareggio di bilancio;
- il rispetto di tutti gli equilibri cui il bilancio è sottoposto;
- la congruità della quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità rispetto sia alla normativa vigente sia all'andamento delle entrate soggette a svalutazione;
- la congruità del fondo rischi passività potenziali e dell'accantonamento per perdite di organismi partecipati.

Nel caso di accertamento negativo, gli enti devono adottare contestualmente:

- le misure necessarie al ripristino del pareggio, qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, della gestione dei residui ed anche della gestione di cassa;
- i provvedimenti di ripiano di eventuali debiti fuori bilancio di cui all'art. 194 TUEL;
- l'adeguamento del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione, nel caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui, o iscritto nel bilancio di previsione, in relazione a eventuali variazioni di bilancio che si rendessero necessarie;
- le misure per integrare il fondo rischi passività potenziali e l'accantonamento per perdite di organismi partecipati.

L'operazione di ricognizione sottoposta all'analisi del Consiglio comunale ha pertanto una triplice finalità:

- Verificare, prendendo in considerazione ogni aspetto della gestione finanziaria, il permanere degli equilibri generali di bilancio;
- Intervenire, qualora gli equilibri di bilancio siano intaccati, deliberando le misure idonee a ripristinare la situazione di pareggio;
- Monitorare, tramite l'analisi della situazione contabile attuale, lo stato di attuazione dei programmi generali intrapresi dall'Ente.

(in caso di applicazione dell'avanzo richiamare)

L'art. 187 TUEL dispone "1. Il risultato d'amministrazione è distinto in fondi liberi, fondi vincolati, fondi destinati agli investimenti e fondi accantonati...."

2. La quota libera dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente, accertato ai sensi dell'art. 186 e quantificato ai sensi del comma 1, può essere utilizzato con provvedimento di variazione al bilancio, per le finalità di seguito indicate:

- a) per la copertura di debiti fuori bilancio;
- b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'art. 193 ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;
- c) per il finanziamento di spese d'investimento;
- d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;
- e) per l'estinzione anticipata dei prestiti.

3 bis L'avanzo di amministrazione non vincolato non può essere utilizzato nel caso in cui l'ente si trovi in una delle situazioni previste dagli artt. 195 e 222, fatto salvo l'utilizzo per provvedimenti di riequilibrio di cui all'art. 193".

ANALISI DELLA DOCUMENTAZIONE

- Il Revisore Unico prende atto che alla proposta di deliberazione sono allegati i seguenti documenti
- a. il prospetto dimostrativo del rispetto degli equilibri di bilancio secondo quanto stabilito dal D. Lgs. 118/2011;
 - b. il prospetto dimostrativo aggiornato del rispetto del limite delle spese di personale, adeguato alle disposizioni del D.M. 17 marzo 2020;
 - c. il fondo di cassa, così come risultante dalle scritture del Tesoriere alla data del 30.06.2025;
 - d. la relazione tecnico- finanziaria.

Il Revisore Unico, procede all'esame della documentazione relativa alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, effettuata dall'Ente, come indicato anche dal principio della programmazione allegato 4/1 al D. Lgs. 118/2011, punto 4.2 lettera g);

il Responsabile del Servizio Finanziario ha richiesto ai Responsabili dei Servizi le seguenti informazioni:

- l'esistenza di eventuali debiti fuori bilancio;
- l'esistenza di dati, fatti o situazioni che possano far prevedere l'ipotesi di un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;
- l'esistenza di situazione nel bilancio al 31/12/2023 di organismi partecipati tali da richiedere l'accantonamento (o un maggiore accantonamento) a copertura di perdita o disavanzi come disposto dai commi 552 e seguenti dell'art.1 della legge 147/2013 e dal comma 5 dell'art. 14 del D. Lgs. n. 175/2016;
- il corretto svolgimento del crono-programma dei lavori pubblici;
- la segnalazione di eventuali nuove e sopravvenute esigenze e di nuove/maggiori risorse.

Dagli atti a corredo dell'operazione emerge che non sono stati segnalati debiti fuori bilancio da ripianare.

I Responsabili dei Servizi non hanno segnalato l'esistenza di situazioni che possono generare squilibrio di parte corrente e/o capitale, di competenza e/o nella gestione dei residui.

I Dirigenti di Area e le P.O. Responsabili di servizio in sede di analisi generale degli stanziamenti di bilancio hanno segnalato la necessità di apportare variazioni al bilancio di previsione per adeguarlo

a nuove esigenze intervenute, anche in relazione alla rilevazione di nuove/maggiori entrate e per la necessità di regolarizzare le transazioni non monetarie.

Tutti gli organismi partecipati hanno approvato i propri bilanci d'esercizio al 31/12/2023 e dal loro risultato non emerge la necessità di effettuare o integrare gli accantonamenti richiesti dall'art. 21 del D. Lgs. 175/2016.

Il Revisore Unico, pertanto, prende atto che non sussiste la necessità di operare interventi correttivi al fine della salvaguardia degli equilibri di bilancio, in quanto gli equilibri del bilancio sono garantiti dall'andamento generale dell'entrata e della spesa nella gestione di competenza e nella gestione in conto residui.

Con l'operazione di assestamento, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 187 TUEL, si intende applicare una quota di avanzo di amministrazione di euro **279.171,07** così composta:

- fondi accantonati per euro 0,00;
- fondi vincolati per euro 142.288,52;
- fondi destinati agli investimenti per euro 2520,55;
- fondi disponibili per euro 134.362,00.

Considerato che relativamente alle quote di avanzo di amministrazione destinato agli investimenti pari ad euro 2.520,55 è stata valutata l'opportunità di procedere con conseguente applicazione dell'avanzo di vincolato sul risultato di amministrazione 2024:

per un totale di euro 2.520,55 applicabili al titolo II per spesa per investimenti

- euro 2.520,55 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA VIABILITA' E INTERVENTI DI SICUREZZA STRADALE;

Considerata l'opportunità di procedere con conseguente applicazione dell'avanzo di vincolato sul risultato di amministrazione 2024:

per un totale di euro 220.150,04 di cui applicati euro 142.288,52:

-euro 141.288,52 destinati a spese al titolo II

-euro 1.000 destinati a spese al titolo I;

Considerato, infine, l'opportunità di procedere con la conseguente applicazione dell'avanzo libero sul risultato di amministrazione 2024 disponibile di euro 300.607,470 di cui applicati euro 134.362,00:

L'organo di revisione procede ora all'analisi delle variazioni di Bilancio proposte al Consiglio Comunale riepilogate, per titoli, come segue:

TITOLO	ANNUALITA' 2025 COMPETENZA	BILANCIO ATTUALE	VARIAZIONI +/-	BILANCIO ASSESTATTO
	fondo pluriennale vincolato per spese correnti	63.469,63		63.469,63
	fondo pluriennale vincolato per spese investimenti	504.804,74		504.804,74
	avanzo di amministrazione	4.826,81	279.171,07	283.997,88
	<i>di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente</i>	4.826,81		
1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	897.537,47	7.747,62	905.285,09
2	trasferimenti correnti	104.865,72	142.991,66	247.857,38
3	entrate extratributarie	534.778,72	-2.584,30	532.194,42
4	entrate in conto capitale	158.000,00	7.118,39	165.118,39
5	entrate da riduzione di attività finanziarie			
6	accensione prestiti			
7	Anticipazioni da istituto tesoriere	200.000,00		200.000,00
9	Entrate per conto terzi e partite di giro	858.100,00		858.100,00
	TOTALE	3.331.209,90	155.273,37	3.760.827,53

TITOLO	ANNUALITA' 2025 COMPETENZA	BILANCIO ATTUALE	VARIAZIONI +/-	BILANCIO ASSESTATTO
--------	----------------------------	------------------	----------------	---------------------

	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE			
1	spese coorenti	1.557.552,64	310.986,61	1.868.539,25
2	spese in conto capitale	122.000,00	691.732,22	813.732,22
3	spese per incremento attività finanziarie	0	0,00	0
4	rimborso di prestiti	20.456,08	0,00	20.456,08
5	chiusura anticipazioni tesoreria	200.000,00	0,00	200.000,00
7	spese per conto terzi e partite di giro	858.100,00	0,00	858.100,00
TOTALE		2.758.108,72	1.002.718,83	3.760.827,55

TITOLO	ANNUALITA' 2026 COMPETENZA	BILANCIO ATTUALE	VARIAZIONI +/-	BILANCIO ASSESTATTO
	fondo pluriennale vincolato per spese correnti			
	fondo pluriennale vincolato per spese investimenti			
1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	871.484,05	-2.098,52	869.385,53
2	trasferimenti correnti	96.337,32	2.154,14	98.491,46
3	entrate extratributarie	531.244,34	19.330,38	550.574,72
4	entrate in conto capitale	158.000,00	0,00	158.000,00
5	entrate da riduzione di attività finanziarie		0,00	
6	accensione prestiti	0,00	0,00	0,00
7	Anticipazioni da istituto tesoriere	200.000,00	0,00	200.000,00
9	Entrate per conto terzi e partite di giro	458.100,00	0,00	458.100,00
	TOTALE	2.315.165,71	19.386,00	2.334.551,71

TITOLO	ANNUALITA' 2026 COMPETENZA	BILANCIO ATTUALE	VARIAZIONI +/-	BILANCIO ASSESTATTO
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE			
1	spese correnti	1.535.065,71	19.386,00	1554451,71
2	spese in conto capitale	122000	0,00	122000
3	spese per incremento attività finanziarie	0	0,00	0
4	rimborso di prestiti	0	0,00	0
5	chiusura anticipazioni tesoreria	200000	0,00	200000
7	spese per conto terzi e partite di giro	458100	0,00	458100
	TOTALE	2.315.165,71	19.386,00	2334551,71

TITOLO	ANNUALITA' 2027 COMPETENZA	BILANCIO ATTUALE	VARIAZIONI +/-	BILANCIO ASSESTATTO
--------	----------------------------	------------------	----------------	---------------------

	fondo pluriennale vincolato per spese correnti			
	fondo pluriennale vincolato per spese investimenti			
1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	871.462,30	-3.598,52	867.863,78
2	trasferimenti correnti	96.337,32	2.154,14	98.491,46
3	entrate extratributarie	531.244,34	19.330,38	550.574,72
4	entrate in conto capitale	158.000,00	0,00	158.000,00
5	entrate da riduzione di attività finanziarie		0,00	
6	accensione prestiti	0,00	0,00	0,00
7	Anticipazioni da istituto tesoriere	200.000,00	0,00	200.000,00
9	Entrate per conto terzi e partite di giro	458.100,00	0,00	458.100,00
	TOTALE	2.315.143,96	17.886,00	2.333.029,96

TITOLO	ANNUALITA' 2027 COMPETENZA	BILANCIO ATTUALE	VARIAZIONI +/-	BILANCIO ASSESTATO
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE			
1	spese correnti	1535043,96	17886	1552929,96
2	spese in conto capitale	122000	0	122000
3	spese per incremento attività finanziarie	0	0	0
4	rimborso di prestiti	0	0	0
5	chiusura anticipazioni tesoreria	200000	0	200000
7	spese per conto terzi e partite di giro	458100	0	458100
TOTALE		2315143,96	17886	2333029,96

Il Revisore unico attesta che le variazioni proposte sono:

- Attendibili sulla base dell'esigibilità delle entrate previste;
- Congruenti sulla base delle spese da impegnare e della loro esigibilità;
- Coerenti in relazione al DUP e agli obiettivi di finanza pubblica;

Il Revisore ha verificato che con la variazione apportata in bilancio gli equilibri richiesti dal comma 6 dell'art. 162 del Tuel sono così assicurati:

EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2025	COMPETENZA ANNO 2026	COMPETENZA ANNO 2027
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio			795.726,96		
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)		63.469,63	0,00	0,00
Q1) Fondo pluriennale vincolato per spese titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale iscritto in entrata	(+)		0,00	0,00	0,00
AA) Recupero avanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)		1.683.336,89	1.518.451,71	1.516.929,96
di cui per estinzione anticipata di prestiti			0,00	0,00	0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)		1.868.539,25	1.554.451,71	1.552.929,96
di cui:					
- fondo pluriennale vincolato			0,00	0,00	0,00
- fondo crediti di dubbia esigibilità			116.551,78	72.983,91	72.983,91
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)		0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato			0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale ammonta dai mutui e prestiti obbligazionari	(-)		20.456,08	0,00	0,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti			0,00	0,00	0,00
di cui Fondo anticipazioni di liquidità			0,00	0,00	0,00
G) Somma finale (G=A+Q1-AA+B+C-D-E-F)			-140.188,81	-36.000,00	-36.000,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti e rimborso dei prestiti (2)	(+)		140.188,81	0,00	0,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti			0,00		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		0,00	36.000,00	36.000,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti			0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (3) O=G+H+I-L+M			0,00	0,00	0,00

EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2025	COMPETENZA ANNO 2026	COMPETENZA ANNO 2027
P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento (2)	(+)	143.809,07		
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)	504.804,76	0,00	0,00
Q1) Fondo pluriennale vincolato per spese titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale iscritto in entrata	(-)	0,00	0,00	0,00
J2) Fondo pluriennale vincolato per spese titolo 3.01 Acquisizioni di attività finanziarie iscritto in entrata	(+)	0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	165.118,29	158.000,00	158.000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06- Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00	0,00	0,00
D) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dai principi contabili	(-)	0,00	36.000,00	36.000,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni di crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni di crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge e dai principi contabili	(+)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale di cui fondo pluriennale vincolato di spesa	(-)	813.792,22	122.000,00	122.000,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie di cui fondo pluriennale vincolato	(-)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale di cui fondo pluriennale vincolato	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE Z = P+Q-Q1+J2+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E		0,00	0,00	0,00

EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2025	COMPETENZA ANNO 2026	COMPETENZA ANNO 2027
J) Utilizzo risultato di amministrazione per l'incremento di attività finanziarie	(+)	0,00		
J1) Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie iscritto in entrata	(+)	0,00	0,00	0,00
J2) Fondo pluriennale vincolato per spese titolo 3.01 Acquisizioni di attività finanziarie iscritto in entrata	(-)	0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni di crediti di breve termine	(+)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni di crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni di crediti di breve termine (5) di cui fondo pluriennale vincolato	(-)	0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni di crediti di medio-lungo termine (5) di cui fondo pluriennale vincolato	(-)	0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziaria (5) di cui fondo pluriennale vincolato	(-)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE W = O+J-J1-J2+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y		0,00	0,00	0,00
Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali (4) :				
Equilibrio di parte corrente (O)		0,00	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione presunto per il finanziamento di spese correnti e del rimborso prestiti (H) al netto del fondo anticipazione liquidità	(-)	140.188,91	0,00	0,00
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali		-140.188,91	0,00	0,00

Per quanto riguarda la gestione dei residui la situazione attuale è la seguente:

		RESIDUI 31/12/2024	RISCOSSIONI	MINORI/MAGGIORI (+) RESIDUI	RESIDUI ALLA DATA DELLA VERIFICA
1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	670.143,10	65.291,00	-455,54	605.307,64
2	trasferimenti correnti	43.424,18	38.767,42		4.656,76
3	entrate extratributarie	389.972,71	72.087,33	-45,00	317.930,38
4	entrate in conto capitale	293.088,29	12.957,89		280.130,40
5	entrate da riduzione di attività finanziarie				
	totale entrate finali	1.396.628,28	189.103,64	-500,54	1.208.025,18
6	accensione prestiti				
7	Anticipazioni da istituto tesoriere				
9	Entrate per conto terzi e partite di giro	5.588,85	3.628,13		1.960,72
	TOTALE	1.402.217,13	192.731,77	-500,54	1.209.985,90

		RESIDUI 31/12/2024	PAGAMENTI	MINORI RESIDUI	RESIDUI ALLA DATA DI VERIFICA
1	spese correnti	309.965,86	225.714,22		84.251,64
2	spese in conto capitale	30.904,78	30.267,30		637,48
3	spese per incremento attività finanziarie	1.884,75	0,00		1.884,75
	totale spese finali	342.755,39	255.981,52		86.773,87
4	rimborso di prestiti				
5	chiusura anticipazioni tesoreria				
7	spese per conto terzi e partite di giro	33.954,84	10.661,02		23.293,82
	TOTALE	376.710,23	266.642,54		110.067,69

Il Revisore Unico, prende atto che il DUP è coerentemente modificato e rileva anche l'impatto delle variazioni sugli equilibri.

CONCLUSIONE

Tutto ciò premesso, visto il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario, il Revisore Unico:

- verificato il permanere degli equilibri di bilancio, sia in conto competenza che in conto residui;
- verificata l'inesistenza di altri debiti fuori bilancio,
- verificata la coerenza delle previsioni per gli anni 2026 e 2027

esprime parere favorevole

sulla proposta di deliberazione relativa agli equilibri di bilancio, sia in conto competenza che in conto residui ed esprime il parere favorevole alla variazione di bilancio di previsione proposta.

Letto, confermato, sottoscritto.

Somma Lombardo li, 10 luglio 2025

Il Revisore Unico

(Rag. Valerio Bergamini)



OGGETTO: VERIFICA E SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO 2025-2027 AI SENSI DELL'ART. 193 D.LGS. 267/2000 (TUEL)

PARERI PREVENTIVI
art. 49 - D.Lgs. 267/2000

Ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere:

favorevole

contrario

Note o motivazioni di parere contrario:

in ordine alla REGOLARITA' TECNICA, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.TO DOTT.SSA SCARCELLA FRANCESCA

Ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere:

favorevole

contrario

Note o motivazioni di parere contrario:

in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto.

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

F.TO DOTT.SSA SCARCELLA FRANCESCA

SOTTO IL PROFILO DELLA CONFORMITA' DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA

Si esprime parere:

favorevole

contrario

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.TO DOTT. BALZAROTTI STEFANO

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to INVERNIZZI RAG. PIETRO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. BALZAROTTI STEFANO

Pubblicata all'albo pretorio di questo comune per 15 giorni consecutivi a partire da oggi.

Addì, **23/07/2025**

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. BALZAROTTI STEFANO

La presente copia è conforme all'originale depositato, composto da n. _____ facciate.

Addì, **23/07/2025**

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. Balzarotti Stefano

Il sottoscritto certifica che la suesesa deliberazione, è divenuta **ESECUTIVA** per decorrenza del termine, ai sensi dell'artt. 134 - comma 3 - e dell'art. 124 - comma 1 - del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, a seguito di pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal 23/07/2025 al 07/08/2025.

Addì,

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to